

Publicato il 03/12/2021

N.06762 2021 REG.PROV.CAU.
N. 02374/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2374 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Federica Favilla, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof.ssa Maria Vittoria Ferroni, Monica Squintu, Antonella Sassone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Richter Mapelli Mozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21;

nei confronti

Alessia Leva, non costituito in giudizio;

Per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso principale

- della Determinazione Dirigenziale, n.GB/2247/2020 del 18.12.2020, avente ad

oggetto “Ammissioni, ammissioni con riserva, scioglimenti di riserva ed esclusioni; presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice finalizzati all’approvazione della graduatoria definitiva di merito; - presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’individuazione dei candidati idonei ai fini dell’accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato” pubblicata sull’Albo Pretorio Capitolino il giorno 18 .12.2020;

- dell’Allegato C “Graduatoria Definitiva” alla Determinazione Dirigenziale n.GB/2247/2020 del 18.12.2020 sopra riportata, pubblicata alla medesima data del 18.12.2020 nell’Albo Pretorio Capitolino;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso al precedente ancorché non cognito, con particolare riferimento ai Verbali della Commissione esaminatrice relativi alla procedura oggetto di causa e agli atti di valutazione della Commissione esaminatrice trasmessi al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con nota QM/22799 del 30 giugno 2021 (GB/54704/2021) con particolare riferimento al verbale della Commissione esaminatrice relativo alla posizione della ricorrente, richiesto con accesso agli atti, ma attualmente ancora non cognito;

- nonché per l’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla pubblica amministrazione in merito all’istanza di riesame/rettifica e quella di invito a provvedere inviata in data 18 gennaio 2021.

- nonché per il risarcimento del danno in forma specifica ex art. 30 c.p.a. della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria definitiva (pubblicata il 5 luglio 2021) con il corretto punteggio comprensivo di quello relativo al titolo di servizio di cui all’art.3 del bando: n.1 “Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento (previa provvisoria sospensiva cautelare):

- della Determinazione Dirigenziale GB/1028/2021 del 5/07/2021, numero

protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Direzione Programmazione e Reperimento Risorse Umane, P.O. Reperimento risorse umane, Servizio Reperimento Risorse Umane, Ufficio Concorsi, avente ad oggetto la “procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. Presa d’atto dei lavori della Commissione Esaminatrice relativi all’esame delle istanze prodotte da alcuni candidati e approvazione della graduatoria finale”;

- dell’Allegato A annesso alla suddetta determina, denominato “Graduatoria finale”;
- dell’Allegato B, annesso alla suddetta determina denominato “Elenco dei candidati idonei ai fini del processo di assunzione con contratto a tempo indeterminato”, nella misura in cui alla odierna ricorrente, in violazione dell’art. 3, punto 1 del Bando relativo alla “Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018, non è stato attribuito nella graduatoria finale, allegato A e nell’allegato B, il punteggio di tre punti in base ai titoli professionali e di servizio, relativo all’“inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata con motivi aggiunti dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Michele Tecchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di essere inserita "in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido", aspirando così ad ottenere il riconoscimento di tre punti previsti dall'art. 3 del bando ("valutazione dei titoli");
- la ricorrente ha prodotto in giudizio copia della graduatoria per Educatrici Nido del Municipio X di Roma Capitale, nella quale risulta effettivamente inserita;
- ad una sommaria delibazione appaiono fondate le censure rivolte nei confronti della condotta dell'amministrazione resistente nella parte in cui ha ritenuto di non riconoscere il punteggio previsto espressamente dal bando per il titolo di servizio allegato, senza effettuare un'adeguata istruttoria volta a verificare, in concreto, la veridicità del possesso del requisito dichiarato, al di là della semplice verifica del riscontro, o meno, dell'inserimento del "numero del provvedimento dichiarato in sede di domanda ... negli elenchi messi a disposizione dal Dipartimento Risorse Umane" di Roma Capitale;
- le esigenze cautelari di parte ricorrente possono essere adeguatamente tutelate, nelle more della decisione di merito, ordinando all'amministrazione procedente di riesaminare la fattispecie di causa alla luce della documentazione indicata nella domanda di partecipazione della ricorrente ed in quella successivamente versata in giudizio, nonché delle censure del gravame, entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento;

Ritenuto che:

- è necessario provvedere alla notificazione per pubblici proclami del gravame nei confronti di tutti i candidati che hanno, al contempo, presentato la domanda di partecipazione al bando di concorso e che precedono in graduatoria, anche con riserva, l'odierna ricorrente;
- per l'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;
- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di Roma Capitale dal quale risulti:
 - (i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - (ii) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
 - (iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
 - (iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
 - (v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti (ove presenti) e della presente ordinanza;
 - (vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;
 - (vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;
- Roma Capitale dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- Roma Capitale, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;
- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (cento/00) per l'attività di pubblicazione sul proprio sito istituzionale;

Ritenuto, infine, di fissare la sollecita definizione del giudizio nel merito nel rispetto dei termini per l'instaurazione del contraddittorio tra le parti e che sussistono, inoltre, giusti motivi per compensare le spese di lite della presente fase di giudizio ai sensi dell'art. 57 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), accoglie, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, l'istanza di misure cautelari e dispone la notificazione del gravame per pubblici proclami.

Fissa l'udienza pubblica del 6 aprile 2022 per la decisione della causa.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Riccio, Presidente

Eleonora Monica, Primo Referendario

Michele Tecchia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Michele Tecchia

IL PRESIDENTE

Francesco Riccio

IL SEGRETARIO

